|  |
| --- |
|  |
|  |
| Modello di riferimentoper la regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti |
| del 1° aprile 2018 |
|  |

|  |
| --- |
| **Il presente modello di riferimento funge da ausilio orientativo e di lavoro per la regolamentazione della cosiddetta altra procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti. Gli articoli proposti a titolo d’esempio sono tratti dal testo di riferimento per le ordinanze in materia di formazione.** |

LOGO

Ente responsabile

**Regolamentazione della procedura di qualificazione con**

**validazione degli apprendimenti acquisiti**

**del…**

**per**

**[titolo f]/
[titolo m]**

**N. della professione [numero]**

*[Nome dell’ente responsabile],*

*visti gli articoli 33 e [37|38] della legge del 13 dicembre 2003[[1]](#footnote-1) sulla formazione professionale (LFPr), gli articoli 30 – 33 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[[2]](#footnote-2) sulla formazione professionale (OFPr), l’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base [titolo f]/[titolo m] del [data di emanazione][[3]](#footnote-3) (ordinanza in materia di formazione), il piano di formazione del [data di emanazione] e il profilo di cultura generale relativo all’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006[[4]](#footnote-4) sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base,*

*stabilisce la seguente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.*

# Oggetto

Nella procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo [4] dell’ordinanza in materia di formazione (art. [16] dell’ordinanza in materia di formazione) e di aver soddisfatto i requisiti del profilo di cultura generale.

# Ammissione

Secondo l’articolo [15] lettera [c] dell’ordinanza in materia di formazione, è ammesso alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

* ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr (RS *412.101*),
* ha svolto almeno [n.] anni di tale esperienza professionale nel campo del [titolo m], e
* rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.

# Durata e svolgimento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è articolata in diversi livelli. L’acquisizione delle competenze operative di cui all’articolo [4] dell’ordinanza in materia di formazione e delle conoscenze di cultura generale è verificata come segue.

## Domanda e dossier

Dopo l’ammissione alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti il candidato presenta all’ufficio competente la domanda di validazione accompagnata da un dossier che documenta gli apprendimenti richiesti. Questi ultimi possono essere stati acquisiti tramite esperienze professionali o extraprofessionali e una formazione specialistica o generale, conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LFPr.

Il dossier si compone delle seguenti parti:

* curriculum vitae in forma tabellare con un elenco che illustra l’esperienza professionale o extraprofessionale e la formazione specialistica o generale;
* autovalutazione delle proprie competenze in relazione al titolo auspicato;
* [documenti obbligatori secondo l’ordinanza in materia di formazione e le regolamentazioni specifiche della professione];
* documento che attesta le competenze operative di cui all’articolo [4] dell’ordinanza in materia di formazione e le conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo; e
* documenti che comprovano l’esperienza professionale o extraprofessionale, la formazione specialistica o generale e l’acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale.

[In base agli articoli [5 e 15] dell’ordinanza in materia di formazione [e ad altre regolamentazioni specifiche della professione] devono essere presentati i seguenti documenti obbligatori:

* [attestati relativi alla sicurezza sul lavoro];
* [attestati relativi alla radioprotezione];
* [attestati relativi all’impiego di prodotti chimici];
* [attestati relativi alla fornitura di prodotti chimici]; e
* [attestati previsti da altre regolamentazioni specifiche della professione].]

## Valutazione

Due periti del campo professionale e almeno un perito di cultura generale valutano gli apprendimenti documentati nel dossier. In particolare, verificano se [i documenti obbligatori sono presenti,] i documenti che attestano le competenze operative e le conoscenze di cultura generale sono rilevanti, attendibili e pertinenti e valutano l’estensione e il livello delle competenze operative documentate e delle conoscenze di cultura generale.

Dopo aver esaminato il dossier almeno due periti sottopongono il candidato a un colloquio di valutazione nel quale viene analizzato il dossier e vengono discusse eventuali questioni relative alla sua pertinenza.

In caso di dubbi sulla valutazione del dossier e del colloquio, in alcuni casi possono essere applicati altri metodi, in particolare il monitoraggio nell’esercizio della professione, l’assegnazione di compiti specifici o la realizzazione di un lavoro pratico. L’impiego di tali metodi viene comunicato preventivamente al candidato per iscritto.

I periti redigono un rapporto di valutazione che fa il punto sull’acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale. L’acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale deve essere determinata nel quadro di una valutazione complessiva. Si applica per analogia la ponderazione definita nel caso particolare di cui all’articolo [20] dell’ordinanza in materia di formazione.

## Validazione

In base al rapporto di valutazione dei periti, l’autorità cantonale responsabile degli esami decide in merito alla validazione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale, che vengono valutate all’interno di un certificato delle note con il giudizio «acquisite» o «non acquisite».

# Superamento

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è superata se:

* [sono stati presentati i documenti obbligatori];
* [le competenze operative [n.n], [n.n] e [n.n] sono acquisite];
* [per ogni campo di competenze operative [n] competenze operative sono acquisite]; e
* nel quadro di una valutazione complessiva l’[80%] delle competenze operative (vale a dire almeno [numero] competenze operative) e delle conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo sono ritenute acquisite. Si applicano per analogia le disposizioni sulla ponderazione di cui all’articolo [20] dell’ordinanza in materia di formazione («Caso particolare»).

# Ripetizione

La ripetizione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. In caso di mancato superamento della procedura di qualificazione, la domanda di validazione degli apprendimenti acquisiti può essere ripresentata al massimo due volte.

In vista della ripetizione il dossier deve essere completato. Le competenze operative e le conoscenze di cultura generale acquisite in base al certificato delle note vengono riconosciute e non rivalutate una seconda volta.

# Attestazioni e titolo

Chi ha superato la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti consegue, secondo gli articoli [37|38] LFPr e [21] dell’ordinanza in materia di formazione, [l’attestato federale di capacità (AFC)|il certificato federale di formazione pratica (CFP)]. [L’AFC/Il CFP] conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «[titolo f]»/«[titolo m]».

Nel certificato delle note sono riportate le valutazioni delle competenze operative di cui all’articolo [4] dell’ordinanza in materia di formazione e della cultura generale.

# Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre [anno] la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti si svolge in base alla [regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti] per [titolo f]/[titolo m] di diritto anteriore.

Chi ripete la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entro il 31 dicembre [anno] viene valutato, su richiesta, in base alla [regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti] per [titolo f]/[titolo m] di diritto anteriore.

# Entrata in vigore e riconoscimento

La presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entra in vigore il [data].

[Luogo], [data]

[Nome dell’ente responsabile]

Il Presidente Il Direttore

[Cognome e nome] [Cognome e nome]

Durante la riunione del [data], la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione [designazione della Commissione] si è pronunciata sulla presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per [titolo f]/[titolo m].

**Revoca dell’approvazione**

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione revoca l’approvazione della [regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti] per [titolo f]/[titolo m] del [data].

**Riconoscimento della procedura di qualificazione**

Conformemente all’articolo 33 LFPr e dopo aver consultato i Cantoni la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) riconosce la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti relativa alla formazione professionale di base di [titolo f]/[titolo m].

Berna, …

Segreteria di Stato per la formazione,

la ricerca e l’innovazione SEFRI

Rémy Hübschi

Capodivisione Formazione professionale e continua

1. RS **412.10** [↑](#footnote-ref-1)
2. RS **412.101** [↑](#footnote-ref-2)
3. RS **412.101…** [↑](#footnote-ref-3)
4. RS **412.101.241** [↑](#footnote-ref-4)